

CAMERA DEI DEPUTATI N. 896

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUNNELLA, COMPAGNA, BANDIERA, BIASINI

Presentata il 9 ottobre 1972

Estensione e applicazione particolare dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente valutazione dei servizi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il personale dipendente dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio il diploma di laurea o in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento (il caso riguarda quindi soltanto quanti accedono alla carriera direttiva), può domandare il riscatto totale o parziale della durata degli studi universitari al fine del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed ai fini della indennità di buonuscita, a norma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, secondo le modalità fissate dalle suindicate disposizioni legislative.

Orbene, la limitazione della potestà di cui trattasi al personale appartenente soltanto alla carriera direttiva suona ingiustizia per tutti gli altri pubblici dipendenti che, pur essendo in possesso del diploma di laurea, non hanno ottenuto una sistemazione nella pubblica amministrazione adeguata agli studi compiuti (i ruoli delle carriere direttive non

sono in grado di recepire tutti i laureati, anche se meritevoli).

Da quanto esposto si appalesa quanto mai giusto un provvedimento legislativo inteso ad estendere il beneficio del riscatto degli studi universitari anche al personale di tutte le altre carriere di Stato, essendo il dato culturale dei pubblici dipendenti elemento altamente positivo nell'interesse della pubblica amministrazione per non dire che rientra nei precetti costituzionali la massima agevolazione degli studi ed il loro più valido riconoscimento.

È appena il caso di rilevare che non può porsi il riscatto di altri studi scolastici di ordine inferiore, considerato che l'accesso ai pubblici impieghi è fissato in anni 18, limite entro cui vanno regolarmente conseguiti gli altri titoli di studio sino a quelli di scuola media superiore.

Va soggiunto, infine, che il provvedimento non determina oneri a carico dello Stato ma, semmai, rischi per gli interessati. Vi è da aggiungere che quanto proposto trova già applicazione presso molti enti pubblici e presso enti pubblici economici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, sono estese, limitatamente al periodo di studi universitari compiuti e completati con laurea e dei corsi speciali di perfezionamento professionale successivi alla laurea stessa, a tutto il personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali a prescindere dalle carriere di appartenenza.

Per l'applicazione delle presenti leggi rimangono in vigore le modalità previste dalle citate norme.